



AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ
Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FAENZA E FONDAZIONE "MARRI - S. UMILTÀ", PER LA RISERVA DI POSTI DA DESTINARE ALLE GRADUATORIE COMUNALI. ANNI EDUCATIVI 2024/2025 - 2025/2026.

Indice generale

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	3
ART. 2 - IMPEGNI DEL GESTORE.....	4
ART. 3 - IMPEGNI DELL'ENTE.....	5
ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI POSTI CONVENZIONATI E INSERIMENTO NEI POSTI	5
ART. 5 - CONTRIBUTI DOVUTI PER I POSTI NIDO D'INFANZIA CONVENZIONATI, IMPORTO PRESUNTO DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	6
ART. 6 - REVISIONE PREZZO.....	8
ART. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DI CUI ALLA LEGGE N. 136/2010.....	8
ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE. PROROGA.....	9
ART. 9 - VERIFICHE.....	9
ART. 10 - INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE.....	10
ART. 11 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO.....	10
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CAUSE E FACOLTÀ DI RECESSO.....	10
ART. 13 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI.....	11
ART. 14 - ASSICURAZIONI.....	11
ART. 15 - ESONERO CAUZIONE.....	11
ART. 16 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	11
ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	14
ART. 18 - CONTROVERSIE.....	14
ART. 19 - REGIME DELLE SPESE CONTRATTUALI.....	14
ART. 20 - RINVIO.....	14

REP. N. ...

PROVINCIA DI RAVENNA

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA E FONDAZIONE MARRI - S. UMILTÀ", PER LA RISERVA DI POSTI DA DESTINARE ALLE GRADUATORIE COMUNALI. ANNI EDUCATIVI 2024/2025 - 2025/2026.

* * * * *

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, tra

- il **COMUNE DI FAENZA** (Cod. Fisc. 00357850395) con sede a Faenza in Piazza del Popolo n. 31, per la quale interviene la Dott.ssa Antonella Caranese, nata a Conselice (RA) il 09.04.1969, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, domiciliata per la carica in Faenza, Piazza del Popolo n. 31, come da incarico conferito con Decreto del Presidente n. 9 del 21/12/2022 ed ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché dell'art. 28 del Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina, in virtù del conferimento all'Unione medesima dei servizi e delle funzioni relative all'infanzia e all'istruzione dei Comuni ad essa aderenti con convenzione Rep. URF n. 387 del 23/12/2016 e di seguito denominata "Ente" e

- **FONDAZIONE MARRI - S. UMILTÀ**" (Cod. Fisc. e P. Iva 90021960399), con sede in Faenza in Via Bondiolo n. 38, per la quale interviene nel presente atto il/la Sig... , nato a ... il ... nella sua esclusiva qualità di Presidente e Legale Rappresentate, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione stessa, di seguito denominata "Gestore"

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 43 del 26/07/2016 è stato approvato lo schema di convenzione per la riserva di posti da destinare alle graduatorie tra il Comune di Faenza ed i soggetti privati gestori di nidi d'infanzia presenti in ambito cittadino per gli anni educativi 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 prorogabili fino al 31/07/2024 e che in conseguenza di tale provvedimento sono state adottate apposite convenzioni con i soggetti gestori di servizi nido d'infanzia presenti sul territorio le quali, successivamente prorogate, scadranno in via definitiva il 31/07/2024;

- in esito alle verifiche effettuate in ordine a: sistema di convenzionamento attuato negli scorsi anni, analisi della domanda/offerta di posti nido a Faenza, presenza degli operatori privati autorizzati sul territorio comunale, disponibilità di risorse economiche e conseguente programmazione del servizio pubblico per i prossimi anni, si ritiene opportuno definire un nuovo sistema di convenzionamento per l'acquisizione di posti presso i nidi d'infanzia privati a favore degli utenti provenienti dalla graduatoria comunale;

- la ridefinizione di detto sistema, volta a garantire la libertà di scelta delle famiglie, deve comunque rispondere all'imprescindibile esigenza di salvaguardare equità e trasparenza, tutelare le fasce deboli, nel rispetto dell'economicità del servizio;

- con deliberazione n. ... del .../.../2024 il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina ha approvato lo schema della presente convenzione regolatrice dei rapporti fra l'Ente e i gestori privati di nidi d'infanzia,

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina condizioni e modalità per l'acquisizione, a favore dell'Ente, di posti privati da assegnarsi agli utenti provenienti dalla graduatoria comunale per i quali il Gestore provvederà ad apposita riserva a favore dell'Ente.

2. L'Ente utilizzerà questi posti a favore di bambini in età dai 3 ai 36 mesi che, avendo presentato domanda

di iscrizione alla graduatoria comunale per l'assegnazione di posti presso i nidi d'infanzia comunali e privati convenzionati, avranno espresso preferenza per il nido d'infanzia del Gestore e si troveranno in posizione utile nella graduatoria predisposta in base all'apposito regolamento comunale.

ART. 2 - IMPEGNI DEL GESTORE

1. Il Gestore si impegna a:

- a) mettere a disposizione dell'Ente, presso i propri nidi d'infanzia, il numero di posti a tempo pieno e part time individuato nel successivo art. 4;
- b) mettere a disposizione un eventuale ulteriore numero di posti rispetto a quanto citato nel successivo art. 4 per la partecipazione dell'Ente a eventuali bandi derivanti da finanziamenti pubblici per la frequenza di nidi d'infanzia, con le modalità ed i tempi che saranno stabiliti in coerenza con i bandi stessi;
- c) applicare agli utenti inseriti nei propri nidi, attraverso il presente atto, le disposizioni del *"Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia dell'Unione della Romagna Faentina"* vigente;
- d) fornire un servizio per un periodo corrispondente almeno a quello definito per i nidi d'infanzia comunali (di norma dal 1° giorno utile di settembre all'ultimo giorno utile di luglio, con chiusura in occasione delle festività di rilevanza nazionale e delle vacanze natalizie e pasquali previste dal calendario scolastico regionale) e con un orario minimo di apertura dalle ore 7,30 alle ore 16,30 per i posti a tempo pieno, dalle ore 7.30 alle ore 13.30/14.00 per i posti part time, dal lunedì al venerdì, con flessibilità massima di apertura in uscita di 30 minuti. Qualora il Gestore definisca autonomamente giornate di chiusura ulteriori rispetto a quelle definite dal calendario scolastico regionale e/o orari di apertura differenti, aperture posticipate o chiusure anticipate rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione, lo stesso dovrà applicare alle famiglie proporzionali riduzioni della retta di frequenza (ad es.: percentuale giornaliera sul totale dei giorni di possibile effettivo servizio, applicazione tariffa part time sulle giornate con chiusura anticipata al solo mattino) che resteranno totalmente a proprio carico;
- e) assicurare, in caso di sciopero, la continuità del servizio sulla base delle norme che regolamentano la materia, trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d) della L. n. 146/1990 e ss.mm.ii.. Nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, il Gestore si impegna a darne comunicazione scritta alle famiglie degli utenti, nonché, tramite pec, all'Ente, nei termini di preavviso previsti dall'art. 2 della L. n. 146/1990 e ss.mm.ii..
- f) chiedere alle famiglie dei bambini iscritti ed assegnati a posti economicamente sostenuti dall'Ente una quota di partecipazione ai costi (retta), per la tipologia di servizio descritta al precedente punto d), pari a quella vigente nei nidi d'infanzia comunali, annualmente determinata dall'Ente;
- g) provvedere a tutte le spese di gestione del servizio, fatto salvo quanto stabilito in altri articoli e quanto espressamente previsto a carico dell'Ente;
- h) mantenere tutti i requisiti accertati in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento / accreditamento e comunicare all'Ente ogni cambiamento che dovesse intervenire nel corso della vigenza della presente convenzione, riguardo agli aspetti organizzativi del servizio;
- i) utilizzare personale in possesso del titolo di studio richiesto dalla Legge n. 107/2015, dal D. Lgs. n.65/2017 e Legge Regionale n. 19/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1564/2017;
- j) essere sempre in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- k) applicare al proprio personale il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore secondo il profilo professionale di riferimento e delle norme in materia di previdenza e assistenza;
- l) avvalersi di un coordinatore pedagogico che partecipi alle attività del Coordinamento provinciale oltre a quella del servizio;

- m) attuare un progetto pedagogico congruente con lo schema di riferimento regionale;
- n) promuovere condizioni atte a contenere la permanenza giornaliera dei bambini all'interno dei servizi, di norma, entro le 10 ore;
- o) designare un Responsabile referente del Gestore nei rapporti con gli uffici comunali funzionalmente competenti sui servizi all'infanzia;
- p) sottoporsi al controllo sanitario dell'Azienda USL e ad ogni adempimento di natura giuridica e fiscale;
- q) accettare che l'Ente effettui verifiche e controlli sull'andamento del servizio con le modalità indicate nell'art. 8;
- r) fornire i dati organizzativo-gestionali nei tempi annualmente stabiliti per l'aggiornamento della Banca dati regionale (SPI-ER);
- s) fornire i dati organizzativo/gestionali finalizzati ad un'analisi comparativa dei costi dei servizi nido a livello locale, al termine di ogni anno educativo e con le modalità descritte all'art. 9.

2. Il Gestore è libero di attivare ulteriori servizi, concordandone il relativo costo direttamente con le famiglie fruitrici, ad esclusione del servizio di post orario le cui rette sono già definite dal sistema tariffario comunale vigente, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n. 19/2016 e ss.mm.ii. e dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1564/2017;

3. Il Gestore deve garantire l'accesso ai propri nidi d'infanzia ai bambini disabili. Sulla base di specifiche intese tra il Gestore e i Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina e i competenti servizi dell'Azienda USL della Romagna, verranno definiti, di volta in volta, i supporti organizzativi eventualmente resi disponibili dall'Ente.

ART. 3 - IMPEGNI DELL'ENTE

1. L'Ente si impegna a:
 - a) definire il numero di posti da convenzionare per il successivo anno educativo, secondo quanto disposto al successivo art. 4;
 - b) erogare un contributo mensile per ogni bambino iscritto e frequentante il posto convenzionato, secondo quanto indicato al successivo art. 5;
 - c) designare un Responsabile e un Coordinatore pedagogico, quali referenti dell'Ente rispettivamente per gli aspetti contrattuali ed educativi;
 - d) fornire supporto organizzativo per supervisione e consulenza educativa nell'inserimento e andamento del progetto educativo di bambini con disabilità certificata o in corso di certificazione e bambine/i seguite/i dai Servizi Sociali.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI POSTI CONVENZIONATI E INSERIMENTO NEI POSTI

1. Il Gestore si impegna a riservare annualmente all'Ente n. 111 posti complessivi nei propri nidi d'infanzia: S. Umiltà, S. Antonino e Sacro Cuore - San Rocco.
2. Il Gestore si impegna a garantire annualmente, nel limite del numero complessivo di posti convenzionati, la disponibilità dei posti da destinare alla graduatoria comunale, rispettando il numero minimo di n. 1 posto per ciascuna fascia d'età autorizzata in ciascun servizio, escludendo i bambini già frequentanti, ed un numero massimo complessivo distribuito all'interno di tutti i servizi che accolgono tale fascia d'età di Piccoli-Lattanti (3-12 mesi) pari a 10.
3. Qualora il Gestore riscontri delle difficoltà nel garantire il numero minimo e massimo di posti sopra definiti, entro il 20/01 ne comunica all'Ente le motivazioni e la differente disponibilità che potrebbe accordare, valutando le possibili soluzioni alternative con l'Ente.

4. Il Gestore si impegna a comunicare annualmente entro il 10 febbraio, per ciascun servizio, il numero definitivo dei posti nido da destinare alle graduatorie comunali per l'anno educativo successivo, distinti per fascia d'età e per tipologia di servizio (tempo pieno o part time).
5. Il Gestore è tenuto a comunicare all'Ente il calendario dei nuovi inserimenti dei bambini nei posti riservati, prima dell'apertura del servizio e comunque prima dell'avvio dell'ambientamento.
6. L'Ente si riserva la possibilità di chiedere al Gestore di cambiare i posti nido non assegnati per mancanza di richieste al 30 novembre di ciascun anno, con la disponibilità di posti presso altri servizi o in diverse fasce d'età nel medesimo servizio; diversamente tali posti rientreranno in via definitiva, per l'anno educativo in corso, nella disponibilità del Gestore e nulla sarà per essi dovuto dall'Ente.
7. I posti non assegnati alla data del 1° febbraio di ciascun anno torneranno in via definitiva nella disponibilità del Gestore e nulla sarà per essi dovuto dall'Ente.

ART. 5 - CONTRIBUTI DOVUTI PER I POSTI NIDO D'INFANZIA CONVENZIONATI, IMPORTO PRESUNTO DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Le famiglie dei bambini inseriti nei posti riservati all'Ente corrisponderanno al Gestore una retta mensile determinata in base al sistema tariffario comunale vigente, in funzione dell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni del nucleo familiare, con le modalità di pagamento indicate dal Gestore e comunque successivamente all'espletamento del servizio erogato ogni mese.
2. Prima dell'emissione delle rette di frequenza mensili, l'Ente comunicherà al Gestore l'ammontare della retta per ogni utente, previo invio all'Ente da parte del Gestore del registro delle presenze entro il 5 del mese successivo a quello di frequenza. A questi utenti si applicheranno tutte le condizioni previste dal sistema tariffario comunale vigente.
3. L'Ente corrisponderà al Gestore un contributo, finalizzato a sostenere la gestione del nido, per ogni bambino effettivamente iscritto e frequentante i posti in convenzione, nel periodo settembre - luglio, pari alla differenza tra il costo gestionale mensile e la retta mensile dovuta da ogni utente di cui al comma 1, oltre ad IVA se dovuta.
4. Il costo gestionale mensile di cui al comma 3 è stabilito in € 774,69 per ogni bambino a tempo pieno della tipologia medi-semidivezzi (13-24 mesi) e grandi-divezzi (25-36 mesi) e in € 852,68 per ogni bambino a tempo pieno della tipologia piccolo-lattante (3-12 mesi). Per i posti frequentati a tempo parziale, il rispettivo costo gestionale mensile è ridotto del 20%.
5. L'Ente provvederà a liquidare mensilmente, dopo l'avvenuta effettiva erogazione del servizio, il contributo dovuto al Gestore (al netto della rettamensile pagata direttamente da ciascun utente allo stesso) a seguito di presentazione di regolare fattura.
6. Per il mese in cui avviene un'eventuale rinuncia da parte della famiglia, il contributo dovuto dall'Ente in base a quanto stabilito al precedente comma 3 sarà erogato per intero. Successivamente, l'Ente non erogherà più alcun contributo per il posto non coperto, fatta salva la possibilità di ricoprire il posto vacante con bambini in lista d'attesa.
7. L'Ente, tenuto conto che, in forza di quanto disposto ai commi precedenti, permane in capo al Gestore il rischio economico connesso ai ritiri, si impegna a riconoscere al Gestore, a consuntivo e quindi con conteggio da effettuarsi a chiusura dell'anno educativo ed entro il mese di settembre, un indennizzo mensile forfettario articolato come segue:
 - qualora la differenza tra i posti confermati ed assegnati al 31/01 e i posti ricoperti al successivo 30/06 sia pari o inferiore al 3% del numero dei posti di cui all'art. 4 comma 1, l'Ente non corrisponderà alcun indennizzo;
 - qualora la differenza tra i posti confermati ed assegnati al 31/01 e i posti ricoperti al successivo 30/06 sia superiore al 3% del numero dei posti di cui all'art. 4 comma 1, per il numero di posti scoperti

eccedente il 3% l'Ente corrisponderà un indennizzo pari ad € 290,00 oltre ad IVA, se dovuta, per ognuno dei mesi non ricoperti compresi tra febbraio e luglio (per un totale di max n. 6 mesi).

8. Il Gestore si impegna a trasmettere all'Ente, al massimo ogni 2 mesi, la situazione aggiornata delle rette insolute per ciascun utente.

9. L'Ente si impegna a riconoscere al Gestore, successivamente al termine dell'anno educativo e non oltre il 31 dicembre, a consuntivo del medesimo, un massimo di tre mensilità per le rette dovute dagli utenti assegnatari di posti convenzionati e risultate non pagate entro i termini assegnati dal Gestore con i dovuti solleciti di pagamento. A tale scopo, e a pena di decadenza, in caso di morosità il Gestore dovrà applicare le procedure previste dal Regolamento comunale vigente, trasmettendo anche all'Ente, per conoscenza, mediante posta elettronica certificata, tutti i solleciti di pagamento, le comunicazioni di sospensione e di dimissione inviati agli utenti, avendo cura di indicare anche il relativo codice di tracciamento delle raccomandate A.R.. L'Ente non corrisponderà al Gestore le rette non pagate per i mesi successivi all'eventuale dimissione d'ufficio. L'Ente, dopo aver rimborsato al Gestore tali mancati introiti, provvederà in via di surroga ad emettere fattura nei confronti degli utenti morosi per gli importi corrispondenti alle rette non pagate e potrà procedere anche all'eventuale riscossione in forma coattiva nei loro confronti.

10. In caso di mancata trasmissione degli aggiornamenti contabili e dei solleciti di pagamento, delle comunicazioni di sospensione e di dimissione inviati agli utenti con raccomandata A.R., nel rispetto della procedura prevista dal vigente Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia dell'Unione della Romagna Faentina, gli insoluti resteranno a totale carico del Gestore e non potranno in alcun modo essere rivalsi sull'Ente.

11. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica dal Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate.

12. Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata in ogni caso dall'Ente secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23/01/2015 e successive ed eventuali modificazioni. Il Gestore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma l'Ente non procederà a saldare il relativo importo al Gestore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuto direttamente l'Ente. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: **“Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972”**.

13. Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alla prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'Ente di effettuare qualsiasi pagamento al Gestore. L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente alla convenzione in oggetto è l'**Area Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina - Piazza del Popolo 31 - 48018 - Faenza - C.F. 90028320399 e P.I. 02517640393**. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente “Codice Ufficio I.P.A.”: 7DBKUR. In caso di modifica del codice IPA verrà tempestivamente comunicato.

14. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (CIG), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata. Si precisa che possono essere verificate, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.

15. Le fatture elettroniche inoltre devono riportare obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'Ente viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione del Gestore al

momento dell'ordinazione della spesa e dovranno essere riportati in corrispondenza del **campo 2.2.1.16 TipoDato - la parola IMPEGNO, e nel campo 2.2.1.16.2. Riferimento Testo l'anno/numero impegno.**

16. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni.

17. Fatte salve le sospensioni normativamente previste, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (IVA esclusa), l'ente procederà nei confronti del beneficiario alla verifica obbligatoria di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 circa la sussistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

ART. 6 - REVISIONE PREZZO

1. Al verificarsi di condizioni oggettive che determinino una variazione del contributo mensile per ogni bambino **in diminuzione** superiore al 5% dell'importo complessivo qui pattuito in euro mensili a bambino, il Dirigente responsabile tramite il Servizio Infanzia provvederà alla revisione del prezzo e pertanto la variazione del contributo in diminuzione opererà nel limite dell'80% della variazione superiore al 5% sopraindicato, relativamente alle prestazioni ancora da eseguirsi al momento del verificarsi della condizione.

2. Al verificarsi di condizioni oggettive, che determinino una variazione del contributo mensile per ogni bambino **in aumento** superiore al 5% dell'importo complessivo qui pattuito in euro mensili a bambino, a richiesta dell'Ente Gestore, il Dirigente responsabile tramite il Servizio Infanzia, previa istruttoria, provvederà alla revisione del prezzo. La variazione del contributo in aumento opererà nel limite dell'80% della variazione eccedente il 5% sopraindicato relativamente alle prestazioni ancora da eseguirsi al momento del verificarsi della condizione, escluse le prestazioni ancora da eseguirsi a causa di ritardo o altra circostanza riferibile all'Ente Gestore e comunque nel limite delle disponibilità di bilancio dell'Unione.

3. Per determinare la variazione del contributo in diminuzione o in aumento, si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT.

4. **Nel caso di sopravvenienze di altre diverse circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea e al rischio di mercato** tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario della presente convenzione, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni convenzionali e si darà origine ad una nuova convenzione ove l'Unione si riserverà di chiedere anche una diminuzione della prestazione complessiva, al fine di tutelare il proprio bilancio.

ART. 7 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DI CUI ALLA LEGGE N. 136/2010

1. Il Gestore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

2. È fatto, perciò, obbligo al Gestore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla presente convenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

3. I pagamenti e le transazioni afferenti la presente convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Gestore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto di servizio, il seguente codice identificativo di gara (CIG) _____.
5. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, il Gestore comunica che tutti i pagamenti relativi alla presente convenzione dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato _____, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*): _____. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, il Gestore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all'Ente.
6. I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dall'Area Finanziaria dell'Unione della Romagna Faentina - Piazza del Popolo, 31 tramite l'istituto Tesoriere dell'Unione della Romagna Faentina, secondo le norme che regolano la contabilità dell'Ente, mediante bonifico bancario, postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
7. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti al Gestore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.
8. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE. PROROGA

1. La presente convenzione ha validità per un periodo pari a 4 anni educativi e quindi relativamente agli anni educativi 2024/2025 e 2025/2026 con avvio dal 01/09/2024 e termine al 31/08/2026.
2. È facoltà dell'Ente rinnovare la presente convenzione per ulteriori due anni educativi e quindi fino al 31/08/2028.
3. L'Ente provvederà a comunicare al Gestore, per iscritto, la propria eventuale intenzione di prorogare la convenzione.
4. Le parti concordano di verificare, in sede di rinnovo, le condizioni economiche della presente convenzione.

ART. 9 - VERIFICHE

1. L'Ente si riserva di effettuare momenti di verifica a scadenza periodica e/o occasionali, strutturati ed articolati secondo le specifiche esigenze del momento e, comunque, orientati a:
 - a) verifiche annuali e/o "in itinere" sull'andamento del servizio, sia sul piano organizzativo che sul

piano delle attività educative, anche con il coinvolgimento degli utenti e del Gestore;

b) verifiche disposte in qualunque momento dal Dirigente comunale competente, anche tramite il coordinatore pedagogico comunale e il personale del Servizio competente, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo al Gestore dalla presente convenzione;

c) verifiche periodiche disposte dal Dirigente comunale competente da effettuarsi anche mediante l'estensione delle modalità di controllo attivate nei nidi comunali per la valutazione della qualità dei servizi per l'infanzia.

2. Al Gestore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi, problemi o questioni autonomamente individuati e di essere presente ai momenti di controllo effettuati dall'Ente.

3. Le verifiche di cui al comma 1, lettere a), b), c) sono curate dall'Ente secondo i tempi e le modalità che si riterranno più opportuni.

ART. 10 - INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

1. Il Gestore è tenuto a:

a) presentare alle famiglie, nell'ambito di un' ampia e generalizzata partecipazione degli utenti all'attività dei servizi, un prospetto informativo contenente notizie aggiornate sull'assetto organizzativo e gestionale del servizio;

b) presentare all'Ente entro il 30 settembre di ogni anno l'Allegato 1 debitamente compilato;

ART. 11 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

1. È vietata la cessione del contratto.

2. È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla presente convenzione, senza l'espressa autorizzazione dell'Ente.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CAUSE E FACOLTÀ DI RECESSO

1. Causa di risoluzione della presente convenzione è il mancato adempimento, da parte del Gestore, degli impegni di cui all'art. 2.

2. In caso di risoluzione del contratto, al fine di tutelare le famiglie utenti dei nidi d'infanzia convenzionati, l'Ente si riserva di valutare l'erogazione di un contributo alle famiglie del minore iscritto nella misura pari alla differenza tra la retta comunale che sarebbe applicabile e la retta del servizio privato per la permanenza del minore nel servizio al fine del completamento del percorso educativo.

3. Nel caso in cui l'Ente riscontri il venir meno di uno dei requisiti previsti per l'autorizzazione / accreditamento e assegni al soggetto Gestore un termine per provvedere al suo ripristino, si procederà ad una sospensione nella liquidazione dei corrispettivi dovuti fino al momento del ripristino delle condizioni. Qualora non dovesse essere possibile tale ripristino e, quindi, l'autorizzazione / accreditamento venga revocata, si procederà al recesso dalla convenzione, ferma restando la possibilità di ricollocare i minori in altri servizi comunali, convenzionati e/o privati valutando l'erogazione di un contributo come definito dal precedente comma 2 del presente articolo.

4. Nel caso di inosservanza da parte del Gestore di obblighi o condizioni previsti dalla presente convenzione, il Dirigente comunale competente inoltrerà apposita diffida ad adempiere tramite PEC, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Gestore. Decorso inutilmente il termine prefissato, l'Ente potrà ordinare al Gestore l'immediata sospensione del servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi seguenti:

a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata

forza maggiore non imputabili in alcun modo al Gestore;

b) dopo tre contestazioni di inadempienza che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;

c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del Gestore;

d) in caso di danni gravi agli utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi del personale educativo e/o assistenziale;

e) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 16.

5. Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente Convenzione. La volontà di recesso deve essere motivata e comunicata con PEC entro e non oltre il mese di dicembre di ogni anno ed avrà decorrenza a partire dall'anno educativo successivo.

ART. 13 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

1. Fatta salva la risoluzione del contratto nei casi di cui al precedente art. 11, l'Ente effettua attività di vigilanza secondo quanto previsto dal Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 7 del 28/02/2023.

2. In caso di inadempienze riscontrate in esito all'attività di vigilanza, saranno comminate le sanzioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti.

ART. 14 - ASSICURAZIONI

1. A copertura dei rischi verso terzi derivanti dalle attività di cui alla presente convenzione, il Gestore dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore ad € 5.000.000. Tale polizza, avente validità per tutta la durata della presente convenzione, dovrà essere prodotta in copia all'Ente prima della stipulazione della convenzione stessa e comunque prima dell'inizio del servizio.

ART. 15 - ESONERO CAUZIONE

1. Per la particolarità dell'oggetto della presente convenzione, il Gestore è esonerato dal presentare cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento.

ART. 16 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 20 (per quanto compatibile) e del Regolamento UE 2016/679 (da adesso GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (che abroga la direttiva 95/46/CE), Il gestore assume il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata, si dà atto che l'Unione della Romagna Faentina è titolare in ordine al trattamento dei dati personali, in virtù della presente convenzione.

Nella veste di responsabile del trattamento è consentito al gestore di trattare i dati personali soltanto in relazione alle specifiche finalità correlate allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, tenendo conto delle istruzioni documentate del soggetto titolare, come sopra precisati.

Il gestore si impegna a manlevare e tenere indenne il soggetto titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al titolare medesimo dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa applicabile in materia di tutela dei dati personali da parte del responsabile.

Con riferimento al presente contratto, l'Unione della Romagna Faentina impartisce le seguenti istruzioni al gestore, quale Responsabile del Trattamento:

- il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,

- specifica o generale, del soggetto titolare;
- tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
 - adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR e, a tal fine:
 - a) assicura in via permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - b) assicura la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - c) mette in atto una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
 - tiene, e aggiorna costantemente un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare del trattamento, contenente le informazioni indicate dall'art. 30 paragrafo 2 del GDPR;
 - tenendo conto della natura del trattamento, assiste il soggetto titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo gravante sui medesimi di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, in considerazione delle attività di trattamento affidategli, l'appaltatore quale responsabile del trattamento;
 - assiste l'Unione della Romagna Faentina nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza del trattamento, nella notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, nella comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, nella eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 - si conforma alle indicazioni del soggetto titolare in materia di cancellazione e/o restituzione dei dati personali, una volta che è terminata la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, tenuto conto delle disposizioni di legge in materia di conservazione dei servizi oggetto del presente contratto e mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi i dati e, più in generale, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consentendo e favorendo le attività di controllo, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;
 - comunica tempestivamente al titolare istanze degli interessati nonché reclami, contestazioni, ispezioni o richieste del Garante e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali;
 - individua, e comunica tempestivamente al soggetto titolare le persone che, nell'ambito della propria organizzazione, lo stesso responsabile autorizza al trattamento, facendosi contestualmente carico, nell'atto di designazione, di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto e facendosi carico altresì di garantire un'adeguata formazione in materia alle persone medesime e il successivo aggiornamento professionale;
 - vincola le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza e ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con il responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
 - per quanto concerne i trattamenti dei dati con sistemi informatizzati, il responsabile è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nei provvedimenti in materia, adottati dal Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e a fornirli e al soggetto titolare, su richiesta dei medesimi;

- informa immediatamente il soggetto titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- in caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile è tenuto a risponderne qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle presenti istruzioni del titolare;
- mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di tutela dei dati personali. Consente e contribuisce, con risorse a proprio carico, alle attività di revisione, compresi gli audit e le ispezioni, realizzati o richiesti dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

Il soggetto titolare si riserva di impartire, durante il corso di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente servizio, ulteriori istruzioni scritte che si rendano necessarie per implementare il livello di protezione dei dati.

Il responsabile è tenuto a raccogliere i dati esclusivamente per le finalità determinate, esplicite e legittime collegate ai servizi di cui al presente contratto e a trattare i dati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

Le parti si danno atto che le categorie di dati oggetto di trattamento riguardano gli utenti del Servizio per la prima infanzia.

Le categorie di dati personali particolari oggetto di trattamento in relazione ai servizi resi presso il Nido:

- dati anagrafici dei fruitori dei servizi e dei loro familiari di riferimento;
- dati relativi a diete personalizzate di carattere sanitario ed etico-religioso;
- dati relativi alla condizione di disabilità ai sensi della L. 104/1992;
- dati dei fruitori servizi e dei soggetti che si sono impegnati a corrispondere la quota a carico dell'utente, necessari per la fatturazione.

L'Unione della Romagna Faentina dà atto che i dati che vengono trasmessi al Responsabile del trattamento sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati.

In ogni caso, i dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al responsabile devono essere raccolti e trattati rispettando ogni prescrizione normativa e regolamentare e, per l'effetto devono essere, a cura del responsabile del trattamento:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e trasparenza");
- b) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");
- d) esatti e, se necessario, aggiornati;
- e) devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza");
- f) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Le parti si danno atto che i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato ("limitazione della conservazione");
- g) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("integrità e riservatezza").

Tutte le comunicazioni in materia di protezione dei dati personali devono essere inviate all'Unione della Romagna Faentina nella persona del Responsabile del Servizio Infanzia: Cristina Santandrea, e-mail cristina.santandrea@romagnafaentina.it; Tel 0546-691674.

Nel caso di violazione dei dati (data breach) di cui venga a conoscenza il responsabile del trattamento, lo

stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare, ai sensi dell'art. 33 p.1-2 del GDPR, ai recapiti sopra indicati e mediante invio all'indirizzo PEC: pec@cert.romagnafaentina.it utilizzando specifica modulistica . Si precisa altresì che il **Responsabile protezione dati (DPO) per il Titolare** è il dott. Stefano Manzelli mail rdpprivacy@romagnafaentina.it.

ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, e dal Codice di comportamento adottato dall’Ente, si estende, per quanto compatibile, al Gestore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.
2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell’impresa, delle attività svolte ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, l’Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 18 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, sarà devoluta all’autorità giurisdizionale competente.

ART. 19 - REGIME DELLE SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente atto è esente dall’applicazione dell’imposta di bollo, ai sensi di quanto disposto dall’art 17 del D.Lgs. 460/97, qualora il soggetto contraente abbia fini non lucrativi di utilità sociale.
2. Le parti si danno atto che il presente contratto è da registrare solo in caso d'uso e che gli oneri dell'eventuale registrazione saranno a carico di chi ne farà richiesta.

ART. 20 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento nonché agli usi e consuetudini in materia di servizi.